

# AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E RASSEGNE DA SVOLGERSI NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA "NATALE A NAPOLI".

## FAQ

### **ARGOMENTO: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

**D:** *In riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, può presentare legittimamente la proposta una cooperativa sociale avente sede legale in altro Comune della provincia di Napoli e che svolge sul territorio di Napoli le proprie attività, stante l'obbligo di essere in regola con i tributi comunali?*

**R.** Possono presentare richiesta di contributo, in forma singola o associata, tutti i soggetti - istituzioni, associazioni e comitati, fondazioni, enti del terzo settore, consorzi, cooperative, istituti di cultura, imprese, società, persone fisiche, etc. -, in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati all'art. 4 dell'Avviso in oggetto (tra cui, con esclusivo riferimento al soggetto proponente in forma singola o soggetto capofila della costituenda ATS, la "comprovata esperienza nell'ideazione, realizzazione e gestione di eventi e rassegne, cinematografici e/o di spettacolo dal vivo, desumibile dal curriculum vitae").

L'aver sede legale e/o operativa all'interno del territorio del Comune di Napoli non costituisce requisito di ammissibilità, pertanto un soggetto avente sede al di fuori del territorio comunale, stante il possesso dei requisiti esplicitamente indicati dall'articolo citato, potrà presentare richiesta di partecipazione alla selezione. Parimenti non rileva, ai fini dell'ammissibilità, l'aver già svolto attività sul territorio comunale.

Con riferimento all'obbligo di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali si specifica che, come espressamente indicato all'ALLEGATO 7, esso vige in relazione ad ogni tributo riferito ad immobili insistenti sul territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti dal soggetto proponente. Qualora il soggetto proponente non detenga alcun immobile nel territorio del Comune di Napoli, dovrà dichiarare, nell'apposito spazio dell'ALLEGATO 7, di non essere iscritto nell'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli.

**D:** *Il soggetto xxx, che intende partecipare all'Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi e rassegne nel quadro dell'iniziativa "Natale a Napoli", chiede se tale partecipazione sia compatibile in presenza di procedura in atto con il Comune per prestazioni di servizi.*

**R.** Affinché la proposta progettuale risulti ammissibile, il soggetto proponente, come specificato all'art. 4 lett. c) dell'Avviso Pubblico in oggetto, non deve "essere stato individuato quale soggetto beneficiario dell'erogazione di contributi, né in qualità di capofila né in qualità di partner a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della città di Napoli". Inoltre, come specificato all'art. 8 lett. h), le spese imputate ed effettivamente sostenute per il progetto ammesso a contributo, affinché risultino ammissibili, non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici (*divieto di doppio finanziamento*). Ad esclusione dei due casi sopra riportati, l'aver ricevuto dal Comune di Napoli finanziamenti o altre forme di sostegno per progetti, realizzati o da realizzarsi, diversi e totalmente indipendenti rispetto alla proposta progettuale presentata a valere sull'Avviso in oggetto, non è causa di inammissibilità della stessa.

### **ARGOMENTO: TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

**D:** *Ai fini dell'attribuzione del contributo ai sensi dell'Avviso Pubblico in parola, sono da ritenersi ammissibili proposte progettuali aventi ad oggetto rassegne artistiche quali esibizioni e/o mostre fotografiche/pittoriche/scultoree?*

**R.** Come esplicitato dall'art. 3, le tipologie di intervento che possono essere ammesse a finanziamento ai sensi dell'Avviso Pubblico in oggetto sono le seguenti: *eventi e rassegne di spettacolo dal vivo* ("Sezione 1") e *eventi, rassegne e festival cinematografici* ("Sezione 2"). Non rientrano, pertanto, tra gli interventi ammissibili, le mostre d'arte, indipendentemente dalla tecnica artistica oggetto dell'esposizione.

## **ARGOMENTO: SPESE AMMISSIBILI**

**D:** *In merito all'Avviso Pubblico in oggetto si richiede un chiarimento in merito alla data limite di ammissibilità delle spese. Fatto salvo che l'attività oggetto della misura è da svolgersi, come indicato nel bando, nel periodo compreso tra l'8 e il 31 dicembre, questo arco temporale determina anche l'ammissibilità delle spese? Ovvero è ammissibile che parte delle spese possa essere sostenuta anche successivamente a questo periodo?*

**R.** Come disposto dall'art. 8 dell'Avviso, affinché risultino ammissibili, le spese devono essere effettuate nel periodo compreso fra la data di sottoscrizione della Convenzione e la data di chiusura del progetto e devono essere necessariamente riferite ad attività svoltesi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Tuttavia, non si esclude che la liquidazione della spesa possa essere effettuata in un secondo momento e, di conseguenza, saranno ritenute ammissibili anche fatture (o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio) che risultino datati successivamente o comunque quietanzati dopo il 31 dicembre 2022, purché dalla fattura stessa e/o dalla documentazione presentata a supporto sia possibile evincere, inequivocabilmente, che la spesa è riferita ad attività svoltesi entro il 31 dicembre 2022. Resta ferma, inoltre, la necessità di procedere alla liquidazione della spesa prima di presentare domanda di rendicontazione al Comune, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, termine ultimo per la presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 14 dell'Avviso.

**D:** *Le spese di pubblicità, cioè la stampa del materiale divulgativo, brochure, manifesti, locandine e quant'altro stampato sono spese ammissibili? La creazione di un sito internet è una spesa ammissibile? La gestione di un sito internet e di pagine social da parte di una persona retribuita sono spese ammissibili?*

**R.** Sì, le spese sostenute per i servizi di comunicazione e promozione del progetto sono esplicitamente ricomprese tra le spese ammissibili di cui all'art. 8 dell'Avviso e rientrano nella categoria dei Costi Operativi. Con specifico riferimento all'acquisto di un sito internet, si precisa che lo stesso, configurandosi come bene durevole, non può essere compreso nella citata categoria dei Costi Operativi e non costituisce, pertanto, una spesa ammissibile, ai sensi dell'Avviso in oggetto.

**D:** *La produzione ovvero la stampa di materiali artistici (non ad uso promozionale), quali a titolo esemplificativo materiali di scena/fotografie, etc., costituisce un costo ammissibile ai sensi dell'Avviso Pubblico all'oggetto?*

**R.** Le spese riconducibili ad un servizio di allestimento/noleggito di oggetti e costumi di scena sono esplicitamente ricomprese tra le spese ammissibili di cui all'art. 8 dell'Avviso e rientrano nella categoria dei Costi Operativi. Non rientra, invece, tra i costi ammissibili la produzione di beni durevoli.

**D:** *Al comma 2 dell'art. 8 dell'Avviso in oggetto, con riferimento ai costi operativi, sono riportati a titolo esemplificativo: "i compensi del personale impiegato (tecnici, macchinisti, scenografi, costumisti, registi, autori, etc, o personale tecnico-amministrativo assunto appositamente per la realizzazione del progetto o, per personale già impiegato, limitatamente alla quota parte strettamente riconducibile allo svolgimento delle attività previste dal progetto, come individuato da ordine di servizio o similare)". Il comma 3 dello stesso articolo, però, non ritiene ammissibili, tra l'altro, "b) frazionamenti di spese pro-quota, riferibili ad attività continuative del beneficiario". Se ad un'unità lavorativa stabilmente assunta dal beneficiario, e quindi già impiegata nell'attività ordinaria, viene affidata una mansione relativa al progetto in oggetto, con ordine di servizio e busta paga dedicate, il relativo costo rientra tra quelli finanziabili?*

**R.** Sì, come esplicitato al citato art. 8 dell'Avviso Pubblico, le spese sostenute per personale già impiegato, limitatamente alla quota parte strettamente riconducibile allo svolgimento delle attività previste dal progetto, sono da ritenersi ammissibili, purché venga formalizzato un incarico specifico prima dell'avvio dell'attività, corrispondente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale della persona incaricata, e attivato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività svolte e delle ore lavorate. Si precisa che, laddove al medesimo articolo si indicano come inammissibili i "frazionamenti di spese pro-quota, riferibili ad attività continuative del beneficiario", il riferimento è, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a costi di locazione degli uffici, consumi etc.

**D:** *In merito all'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali nel quadro dell'iniziativa "Natale a Napoli", si chiede come inserire i costi di buvette e le spese per le attività di merchandising all'interno*

*del Piano economico-finanziario.*

**R.** Il contributo concesso dall'Amministrazione è strettamente finalizzato alla realizzazione dell'evento oggetto della proposta progettuale e non si estende alla copertura dei costi che saranno eventualmente sostenuti dal soggetto organizzatore per servizio buvette o attività di merchandising, che non rientrano tra le spese ammissibili di cui all'art. 8 dell'Avviso Pubblico in oggetto. Ai fini della definizione del piano economico-finanziario di previsione, pertanto, rileveranno esclusivamente i ricavi (cioè l'incasso al netto delle spese) derivanti dall'attivazione di una buvette o dalla vendita di merchandising, quale possibile voce di entrata afferente alla quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente. Ai fini della rendicontazione dovrà dunque essere fornita all'Amministrazione sia la documentazione attestante l'incasso che quella attestante le spese, per consentire la quantificazione del ricavo ottenuto.

#### **ARGOMENTO: ENTRATE AMMISSIBILI**

**D:** *Si chiede se, ai sensi dell'Avviso Pubblico in oggetto, sia possibile candidare un progetto per il quale il soggetto proponente risulti già assegnatario di un cofinanziamento regionale. Si precisa che il suddetto finanziamento copre solo una quota parte del costo complessivo di progetto.*

**R.** Nel novero delle entrate ammissibili, elencate puntualmente all'art. 7 dell'Avviso in oggetto e che andranno a costituire la quota di cofinanziamento spettante al soggetto proponente, non sono ricompresi finanziamenti provenienti da soggetti pubblici. Pertanto non è possibile, ai sensi dell'Avviso in oggetto, candidare progetti che abbiano già ricevuto, o che mirino a ricevere, ulteriori finanziamenti pubblici anche solo a copertura di una quota parte delle spese.

**D:** *Cosa s'intende per contributi da privati (non sponsorizzazione) e come dovrebbero essere configurati?*

**R.** La sponsorizzazione ha ad oggetto un contributo finanziario o una fornitura di prodotti o servizi che viene offerta in cambio di pubblicità. La macrocategoria dei contributi da privati, accanto alle sponsorizzazioni, ricomprende altre possibili forme di sostegno al progetto, come l'erogazione liberale, che non prevede alcuna compensazione o corrispettivo.

**D:** *Gli spettacoli potranno prevedere l'accesso tramite un libero contributo da parte del pubblico?*

**R.** No, come esplicitato all'art. 3 dell'Avviso Pubblico in oggetto, le proposte progettuali dovranno necessariamente riguardare eventi e attività culturali ad ingresso e partecipazione gratuita.

**D:** *L'associazione potrà creare un fondo capitale per la realizzazione dell'evento attraverso i contributi di una o più persone, siano esse soci o semplici sostenitori, ai quali una volta realizzato il progetto restituire quanto messo a disposizione? Questo fondo potrà essere configurato come un versamento sul conto dell'ente organizzatore con causale "contributo temporaneo per la realizzazione dell'evento Natale a Napoli..."? Questo finanziamento-contributo dovrà essere dichiarato al Comune indicando come e dove saranno reperiti i fondi oppure questo non riguarda il comune? Quando e come questi fondi verranno restituiti riguarda i rapporti tra l'ente organizzatore e il Comune?*

**R.** Per quanto di competenza del Comune di Napoli, i contributi (prestiti) versati da soci/sostenitori a sostegno del progetto costituiscono risorse proprie dell'Associazione (punto 2 del piano economico e finanziario di cui all'Allegato 3) e come tali potranno essere utilizzati a copertura delle spese materialmente sostenute o entrare a far parte della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario. In quest'ultimo caso, dovranno essere portati a rendicontazione, presentando copia dell'estratto conto dell'Associazione. Per quanto concerne le eventuali modalità di restituzione delle somme in parola, per quanto di competenza dell'Amministrazione, si precisa che i soci /sostenitori non potranno in alcun modo e a nessun titolo rivalersi sul Comune di Napoli nel caso di mancata restituzione delle somme versate a titolo di "contributo temporaneo per la realizzazione dell'evento Natale a Napoli".

Si precisa, altresì, che tutti i movimenti di entrata e di spesa dovranno sempre transitare sul conto corrente dedicato di cui all'art. 11 dell'Avviso Pubblico.

**D:** *In merito all'Avviso pubblico si chiede se è possibile considerare l'attività di volontariato in termini di cofinanziamento.*

**R.** L'attività prestata da associazioni di volontariato non è, per sua stessa natura, monetizzabile e pertanto non è possibile ricomprenderla nel conto delle spese e delle entrate del progetto.

Diversamente, l'attività prestata da un singolo professionista o lavoratore a titolo gratuito quale volontaria contribuzione alla realizzazione del progetto può costituire un contributo in natura, da quantificare tenendo conto della prestazione eseguita e della professionalità del soggetto come desumibile dal curriculum vitae.

#### **ARGOMENTO: RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI**

**D:** *Premettendo che dall'avviso sembrerebbe che si potrebbe presentare la rendicontazione anche il giorno dopo la realizzazione dell'ultimo evento inserito nel progetto, vorremmo conoscere i tempi previsti per il pagamento del contributo, ovviamente calcolando i tempi necessari alle giuste verifiche. La documentazione, avendola eventualmente presentata il giorno dopo la fine del progetto, potenzialmente anche a dicembre, sarà esaminata subito e quindi il contributo versato, oppure, qualunque sia la data di presentazione della rendicontazione, bisognerà aspettare il passaggio del 31.03.2023?*

**R:** Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso in oggetto, la data indicata del 31 marzo 2023 costituisce il termine ultimo per la presentazione della domanda di rendicontazione e della relativa documentazione al Comune di Napoli. Pertanto non è esclusa la possibilità di presentare la suddetta domanda in data antecedente al 31 marzo 2023, né, parimenti, è esclusa la possibilità che la verifica istruttoria condotta dall'Amministrazione sulla documentazione presentata abbia inizio prima di tale data. Per quanto concerne i tempi di erogazione del contributo, non è possibile effettuare una stima, dato che gli stessi dipendono tanto dalla durata della citata verifica istruttoria quanto dalle tempistiche dei Servizi deputati alla liquidazione delle somme.

**D:** *Le fatture e i documenti fiscalmente validi dovranno essere quietanzati, cioè pagati, per cui non potranno prevedere pagamenti posticipati?*

**R:** Sì, tutte le fatture e gli altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, affinché siano ammissibili ai fini della rendicontazione del progetto e quindi dell'erogazione del contributo da parte del Comune di Napoli, dovranno risultare quietanzati, ovvero la spesa dovrà essere stata materialmente sostenuta dal soggetto organizzatore prima della trasmissione della domanda di rendicontazione al Comune, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, termine ultimo per la presentazione della documentazione di rendicontazione, di cui all'art. 14 dell'Avviso.

**D:** *La sede individuata per lo svolgimento delle attività previste dal progetto emette in luogo della fattura una ricevuta di contributo alle attività istituzionali dell'ente. È possibile presentare tale documento nella rendicontazione finale?*

**R:** Come esplicitato all'art. 8 lett. a) dell'Avviso Pubblico in oggetto, affinché risultino ammissibili le spese devono essere inequivocabilmente "pertinenti e direttamente imputabili al progetto approvato". Nel caso oggetto del quesito, una ricevuta di contributo alle attività istituzionali dell'ente potrebbe non soddisfare il requisito citato, a meno che non venga presentata a corredo della stessa una documentazione di pagamento che riporti la chiara indicazione che il contributo è versato a fronte della concessione in uso dello spazio per la realizzazione del progetto. Resta fermo l'obbligo di far transitare il pagamento sul conto corrente dedicato di cui all'art. 11 dell'Avviso Pubblico.

#### **ARGOMENTO: LOCATION**

**D:** *L'ottenimento della licenza di esercizio se il luogo prescelto sarà un sito storico artistico, per esempio una Chiesa, crediamo, anche per esperienze passate, sarà impossibile da ottenere. Come dovremo quindi comportarci nel caso in cui il luogo prescelto sia un sito storico (Chiesa, Complesso Monumentale)?*

**R:** Come esplicitato dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico, ricade in via esclusiva sul soggetto beneficiario del contributo l'acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore come necessario per lo svolgimento delle attività, ivi compresa, ove non esclusa a norma di legge, la licenza d'esercizio ex artt. 68-69 del T.U.L.P.S. Al soggetto beneficiario spetta, altresì, ogni verifica preliminare circa l'ottenibilità delle necessarie licenze e autorizzazioni, affinché l'evento realizzato si svolga nel pieno rispetto della normativa vigente.

**D:** *Con riferimento alla compilazione della dichiarazione attestante la disponibilità delle location prescelte (ALLEGATO 5 all'Avviso in oggetto) si chiede di specificare se, nel caso in cui le attività previste dal progetto si svolgano in strada, si debba semplicemente barrare la casella "sono già nella disponibilità del soggetto proponente" oppure è necessaria ulteriore documentazione e/o chiarimento?*

**R.** Come esplicitato dall'art. 12 punto a) dell'Avviso Pubblico, ricade in via esclusiva sul soggetto beneficiario del contributo l'acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, ivi incluse, laddove necessarie: autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, concessione di suolo pubblico, deroga al rumore ed inquinamento acustico, SIAE, etc. Al soggetto proponente spetta, pertanto, ogni verifica preliminare circa l'ottenibilità delle necessarie licenze e autorizzazioni, affinché l'evento oggetto della proposta progettuale possa svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente e nella sede indicata all'interno della proposta progettuale (sostituibile, ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, esclusivamente con la sede ivi indicata come alternativa). Pertanto, in riscontro al quesito posto, si precisa che, nel caso di specie, il soggetto proponente dovrà trasmettere, in sostituzione dell'Allegato 5, apposita dichiarazione, resa in carta semplice e debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta verifica preliminare dell'ottenibilità delle necessarie licenze e autorizzazioni.

**D:** *Ai sensi dell'Avviso Pubblico all'oggetto, l'indicazione di una sede alternativa è da ritenersi obbligatoria pena l'inammissibilità della proposta progettuale?*

**R.** No, l'indicazione di una location alternativa a quella indicata come prescelta all'interno della proposta progettuale non è da ritenersi obbligatoria. Tuttavia, l'indicazione di una sede alternativa risponde all'esigenza di garantire al soggetto proponente, qualora la proposta progettuale fosse ammessa a contributo e la sede indicata risultasse per qualsivoglia ragione indisponibile, di poter ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione alla variazione della sede, come esplicitato dall'art. 13 punto b) dell'Avviso Pubblico.

Con riferimento all'individuazione delle location si precisa, altresì, che la proposta progettuale presentata potrà prevedere una o più location per lo svolgimento del progetto, a cui potranno corrispondere una o più location alternative, collocate nella medesima Municipalità.

Si ricorda, infine, che ogni proposta progettuale dovrà individuare, in modo inequivocabile e a pena di esclusione, la Municipalità di riferimento (che, come specificato all'art. 3 dell'Avviso, dovrà essere una ed una soltanto e dovrà corrispondere alla Municipalità in cui si svolgerà, in modo esclusivo o comunque prevalente, l'iniziativa proposta).

**D:** *In merito all'Avviso pubblico, e precisamente al punto in cui si richiede di dichiarare la disponibilità delle location prescelte, si chiede se, per le attività che si svolgeranno in un bene di proprietà del Comune di Napoli, occorra una dichiarazione del Comune stesso.*

**R.** L'Avviso Pubblico all'oggetto richiede al soggetto proponente di attestare tramite autodichiarazione l'avvenuta verifica di disponibilità delle sedi prescelte per lo svolgimento dell'iniziativa. Ciò vale per tutte le sedi, ivi comprese quelle di proprietà o che comunque rientrano nella disponibilità del Comune di Napoli. Di conseguenza spetta al soggetto proponente contattare il proprietario/gestore della sede individuata, accertarne la disponibilità e opzionarla (tramite preaccordo o altra modalità equivalente), per poter poi sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 7 lett. d).

#### **ARGOMENTO: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**D:** *Con riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede di chiarire il significato della frase "Potranno essere integrate le voci di entrata per far fronte alla eventuale minore contribuzione economica del Comune rispetto alla previsione", contenuta all'art. 14 punto 2), "Piano economico-finanziario consuntivo".*

*In particolare, si chiede di chiarire se, a fronte di un progetto ammesso a finanziamento per un determinato importo, anche in assenza di variazioni o problematiche legate alla rendicontazione dello stesso, il Comune possa, univocamente e per proprie necessità, decidere di "diminuire" il contributo già concesso. Si chiede, inoltre, di chiarire se la dicitura "integrazione delle voci di entrate" implica la possibilità che l'ente organizzatore, dopo avere investito ed anticipato i fondi necessari alla realizzazione del progetto e avendo già rendicontato, si trovi a dover reperire nuovi fondi.*

**R.** Il contributo concesso a seguito dell'Avviso Pubblico all'oggetto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente, dall'Amministrazione comunale, qualora ricorrano le condizioni elencate puntualmente all'art. 16. In ogni caso, come specificato al medesimo articolo, il Comune invierà al beneficiario una comunicazione di avvio del procedimento in riscontro alla quale il beneficiario potrà presentare, a mezzo PEC, le proprie argomentazioni per opporsi. Il Comune non potrà variare il contributo concesso con convenzione al momento della presentazione della rendicontazione senza che ricorra alcuna delle ragioni riportate all'art. 16 né ci sia stata alcuna variazione di spesa né ci sia nella rendicontazione qualche errore o mancanza. Per quanto concerne l'ipotesi di integrazione possibile delle voci di entrata a carico del soggetto proponente con contestuale riduzione del contributo del Comune, la stessa potrà avvenire, ad esempio, qualora il soggetto proponente abbia indicato, in sede di bilancio di previsione, un'entrata pari a 1000 euro derivante da ricavi da buvette, ed abbia invece realizzato, e dunque riportato a consuntivo, un ricavo reale pari a euro 2000. In tal caso, stante l'obbligo del pareggio di bilancio e la conseguente impossibilità che il soggetto proponente consegua un utile dal progetto, il contributo erogato dall'Amministrazione si ridurrà di un importo tale da ricondurre il bilancio in pareggio.

**D:** *In relazione all'Avviso in oggetto si chiede di chiarire la ragione per la quale ai partner in ATS è richiesto di comunicare i propri conti bancari, dato che il capofila è il beneficiario del contributo e lo stesso è soggetto a rendicontazione. Si chiede inoltre di chiarire se i partner possano fatturare al capofila le eventuali prestazioni svolte.*

**R.** La necessità di comunicare all'Amministrazione il conto o i conti correnti dedicati (anche se non in via esclusiva) al progetto, sui quali dovranno transitare tutti i pagamenti relativi allo stesso, risponde all'esigenza di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010. Per questa ragione, l'obbligo di comunicare il conto corrente si estende a tutti i soggetti che compongono la costituenda ATS.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario, in caso di costituzione di ATS, è l'ATS stessa. È pertanto fatta salva la facoltà dei partner di scegliere se dare o meno mandato al capofila di incassare, a loro nome e per loro conto, il contributo erogato dall'Amministrazione. Allo stesso modo, al momento della costituzione in ATS, i componenti avranno facoltà di definire al proprio interno le modalità di suddivisione delle spese da effettuarsi e, le eventuali fatture intestate ai partner, così come quelle intestate al capofila, potranno essere portate a rendicontazione. Non è previsto che i partner fatturino al capofila. Si precisa che possono essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese materialmente sostenute dal capofila e/o dai partner, mentre eventuali prestazioni svolte dai soggetti che compongono l'ATS a titolo gratuito potranno configurarsi esclusivamente come contributi in natura e come tali entreranno a far parte della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario.

#### **ARGOMENTO: CRITERI DI VALUTAZIONE**

**D:** *Ai fini della valutazione del progetto, la formazione di un'ATS contribuisce all'assegnazione di un punteggio più alto?*

**R.** No, ai fini della valutazione della proposta progettuale non rileva, di per sé, la presentazione della domanda in forma singola o in forma associata tramite costituzione in ATS, a meno che dall'utilizzo della forma associativa non derivi un'apprezzabile miglioria della "struttura organizzativa e gestionale", punto 4) dei criteri di valutazione della proposta progettuale elencati all'art. 10 dell'Avviso Pubblico in oggetto.